



COMUNE di CERIGNALE
PROVINCIA DI PIACENZA
Via Capoluogo, 1 - 29020 Cerignale (Pc)
Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune@comune.cerignale.pc.it
Sito internet: www.comune-cerignale-pc.it
C.F. 80002590331 P.I.00777250333

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Cerignale, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cerignale, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2024 nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.